



Il Ministro della Difesa

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66 e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare, di seguito denominato "Codice";
- Visto** il decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito denominato "TUOM" e, in particolare, gli articoli:
- 552 che, nel prevedere le inchieste sommarie e formali, al comma 1, lettera a), definisce inchieste sommarie quelle disposte nell'immediatezza dell'evento e condotte secondo modalità semplificate, anche allo scopo di evitare la dispersione degli elementi utili per gli eventuali ulteriori accertamenti;
 - 553 che definisce gli eventi di particolare gravità o risonanza, in ordine ai quali sono disposte le inchieste sommarie e formali;
 - 556, comma 1, lettera c) che, in riferimento alle inchieste su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di comandi, enti, unità e uffici del Ministero della difesa, nel ricomprendere tra le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria i superiori gerarchici del comando, ente, unità e ufficio coinvolti nell'evento, prevede che il relativo livello ordinativo sia individuato, in via generale, con decreto del Ministro della difesa, in base all'assetto organizzativo delle aree tecnico- operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del Ministero della difesa, nonché alla capacità ad acquisire, con la necessaria tempestività, gli elementi necessari per valutare l'opportunità di disporre l'inchiesta sommaria e ad adottare o proporre le misure correttive, sulla base dei risultati dell'indagine, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione in materia di sinistri marittimi;
 - 556, comma 2 che prevede che il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 556, è adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione alle aree di rispettiva competenza;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016, recante le «Autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria su eventi di particolare gravità o risonanza occorsi nell'ambito di Comandi, Enti e Unità del Ministero della difesa», pubblicato nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa - dispensa n. 15 del 30 maggio 2019, e adottato in attuazione del richiamato articolo 556, comma 1, lettera c) e comma 2, del TUOM;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 30 novembre 2023, recante «Modifica al decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016, recante autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria su eventi di particolare gravità o risonanza», pubblicato nel

- Giornale Ufficiale del Ministero della difesa - dispensa n. 35 del 20 dicembre 2023;
- Viste** le disposizioni relative all'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano, di cui al libro primo, titolo IV, capo II, del Codice;
- Vista** la riorganizzazione dell'Area Territoriale dell'Esercito italiano, e in particolare:
- la disposizione dello Stato maggiore dell'Esercito prot. M_D AE1C1B2 REG 2025 0117915 in data 30 giugno 2025, che ha previsto la costituzione del Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito, alle dirette dipendenze del Capo di SME;
 - la disposizione dello Stato maggiore dell'Esercito prot. M_D AE1C1B2 REG 2025 0141919 in data 4 agosto 2025, che ha previsto la riorganizzazione del Comando delle Forze Operative Terrestri sulla sede di Verona;
- Considerati** i discendenti e mutati assetti strutturali e organizzativi dell'Esercito italiano, nonché la conseguente necessità di rideterminare le autorità competenti a ordinare l'inchiesta sommaria su eventi di particolare gravità o risonanza, adeguandole all'effettiva struttura ordinativa vigente,

DECRETA

Art.1

Modifiche al decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della difesa 29 novembre 2016, è sostituito dal seguente:
- “1. Le autorità dell'Esercito italiano competenti a ordinare l'inchiesta sommaria, secondo la dipendenza dei comandi, enti e unità presso i quali si sono verificati gli eventi di particolare gravità o risonanza di cui all'articolo 553 del TUOM, sono:
- a)* il Capo di stato maggiore dell'Esercito, quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di comandi, enti ed unità direttamente dipendenti dal Capo di stato maggiore, dal Sottocapo di stato maggiore, ovvero da un capo reparto o capo ufficio generale dello Stato maggiore dell'Esercito;
 - b)* il Comandante delle Forze Operative Terrestri;
 - c)* il Comandante Logistico dell'Esercito;
 - d)* il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito;
 - e)* il Comandante Territoriale Nazionale dell'Esercito.”.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL MINISTRO